

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

-----oOo-----

Schema di disciplinare d'uso in esecuzione della determinazione n. XXX/EATF del XX/XX/2025 avente per oggetto **“Affidamento in regime di concessione di area appartenente al Patrimonio agricolo forestale regionale per lo svolgimento di attività di gestione e valorizzazione faunistico-venatoria in conformità con quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 39/00 - complesso forestale regionale Giogo Casaglia”**

In esecuzione della Determinazione n. XXX/EATF del XX/XX/2025, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, di seguito denominata “Ente concedente”, nella persona di Vincenzo Massaro, nato a Bari il 04/03/1959, che, in base al decreto del presidente dell'Ente n. 27 del 29/12/2015, agisce non in proprio, ma in qualità di responsabile del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, P.I. 06207690485;

CONCEDE A

..... con sede in via n., prov. .., C.F., P. IVA nella persona di nato a prov. .. il .././.... e residente in via n., prov. .., C.F.....di seguito denominato “concessionario”, i fabbricati del Podere Casa all'Alpe e i terreni annessi.

Art. 1. – Oggetto della concessione

Sono oggetto della concessione d'uso i beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facenti parte del complesso regionale Giogo Casaglia nel Comune di Firenzuola, contraddistinti dai seguenti identificativi catastali:

Fabbricato Collinaccia - Fabbricato principale

- Foglio 220 particella 59 sub 1 (A/03) e sub. 2 (A/03): appartamenti di 5,5 e 5 vani, al piano terra e al piano 1°;
- Foglio 220 particella 58 sub 1 (C/06) e 2 (C/02) : rimessa e ex fienile, rispettivamente 127 mq. e 156 mq.;
- Foglio 220 particella 56 sub 1 (C/06) e 2 (C/02): rimessa e magazzino, rispettivamente di 38 mq. e 72 mq.;

Fabbricato Casetta di Rocco fabbricati annessi (in scadenti condizioni conservative)

- Foglio 223 particella 107 (C/06) ex fienile di 211 mq.;
- Fogli o223 particella 108 (C/02) magazzino di 27 mq.;

Fabbricato Capanno e Chiesino fabbricati annessi (in pessime condizioni conservative)

- Foglio 220 particella 98 (C/06): magazzino di 162 mq.;
- Foglio 220 particella A: (B/07): chiesino di 144 mc.

TERRENI per ha 168,35.12 (vedi Allegati 1, 2, 3 E 4), così distinti:

- 48,09.32 ettari circa di terreni saldi e pascoli abbandonati da anni,
- 20,92.84 ettari di castagneto da frutto,
- 99,20.08 boschi di latifoglie,
- 0,12.88 altro.

Sui terreni, ad esclusione dei boschi, è possibile prevedere il miglioramento agronomico mediante l'attivazione delle procedure previste dal Regolamento Forestale;

I beni sono concessi in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni.

Art. 2 – Finalità della concessione.

I terreni e i fabbricati in località Collinaccia-Moscheta, sono concessi in uso al concessionario, in conformità con le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i, per:

- gestione e valorizzazione faunistico-venatoria (lett. "h-bis" dell'art. 27), al fine di mantenere una densità di ungulati compatibile con le attività agricole dell'area, di effettuare miglioramenti ambientali ed attività colturali specifiche per favorire la sosta della fauna migratoria (non cacciabile in tale area) ed altri miglioramenti ambientali per l'incremento della popolazione della specie lepore autoctona (non cacciabile in tale area);
- la promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse (lett. "i" dell'art. 27),
- alla realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale (lett. "l" dell'art. 27).

e secondo quanto espressamente dichiarato dal concessionario in sede di procedura selettiva e riportato nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione dallo stesso sottoscritto.

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'Ente concedente al concessionario uscente. E' vietata la cessione del presente disciplinare a soggetti terzi.

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dichiara di ritenerli idonei alla realizzazione del progetto di valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva per le finalità per le quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.

Il concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette, nonché di lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente, la Regione Toscana e Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

il concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna.

È espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al concessionario.

All'interno delle aree boscate ricadenti nell'ambito della concessione il concessionario è autorizzato alla raccolta, non onerosa della legna morta secondo lo specifico disciplinare che dovrà essere richiesto all'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale dell'Ente.

Il concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Ente concedente, il diritto di accedere ai beni concessi, anche senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 5. - Obblighi del concessionario.

Il concessionario si impegna e si obbliga ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione. Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore dei beni e che non siano

esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del concessionario, eseguite direttamente a cura e spese dal concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente che ne verifica la congruità economica, potranno su richiesta scritta dello stesso concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% del canone da corrispondere annualmente e per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della concessione. La richiesta scritta del concessionario dovrà contenere una descrizione e una stima dell'importo dei lavori che si intendono eseguire. L'Ente concedente, si esprime assentendo o meno alla realizzazione degli interventi proposti. L'autorizzazione è subordinata all'impegno del Concessionario a rispettare la normativa vigente in materia di urbanistica, governo del territorio e di sicurezza dei luoghi di lavoro e all'impegno a tenere indenne l'Ente concedente da sanzioni e/o penali derivanti dall'esecuzione dei lavori o per causa di essi. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato un ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del concessionario (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo redatto in base al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Toscana vigente, al netto delle spese generali e dell'utile di impresa.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra ente concedente e concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale (art. 1284 del codice civile) sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005).

Il concessionario è altresì obbligato:

1) alla conduzione dei terreni conformemente alle indicazioni contenute nel piano di gestione del Complesso forestale regionale "Giogo Casaglia". Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà eseguire a carico dei terreni, tratti di viabilità di propria competenza e rete di regimazione idraulico-agraria, le cure colturali e le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie secondo le corrette tecniche gestionali. Relativamente ai tratti di viabilità in cui il concessionario ha diritto di passaggio, lo stesso deve concorrere nell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria in quota proporzionale ai beni serviti dalla viabilità, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente;

- 2) ad eseguire interventi puntuali di manutenzione straordinaria del tetto del fabbricato principale (categoria A/3) denominato Collinaccia La spesa sostenuta dal concessionario per tali interventi potrà essere scomputata dal canone annuale di concessione secondo le modalità sopra riportate;
- 3) ad eseguire interventi di recupero del castagneto da frutto (ha. 20,92.84) ricompreso nei terreni oggetto di concessione;
- 4) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle recinzioni presenti;
- 5) ad eseguire interventi puntuali di manutenzione straordinaria degli annessi (Fg. 220 partt. 56 (sub. 501 e 502), 58 (sub. 1 e 2) al fabbricato principale (Collinaccia). La spesa sostenuta dal concessionario per tali interventi potrà essere scomputata dal canone annuale di concessione secondo le modalità sopra riportate.
- 6) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 7) a pagare il canone annuo di concessione;
- 8) a non effettuare utilizzazioni forestali: il soprassuolo boschivo rimane nella completa disponibilità dell'Ente gestore il quale effettuerà le eventuali utilizzazioni forestali in base a quanto previsto dal Piano di gestione del complesso anche attraverso affidamento a soggetti terzi, utilizzando la viabilità esistente e dandone comunque comunicazione preventiva al concessionario. Per l'esecuzione di eventuali interventi di diradamento, taglio di singole piante, sramature e decespugliamenti finalizzati al contenimento del margine del bosco, fatte salve le eventuali autorizzazioni di legge necessarie e il pagamento del valore di macchiatico se positivo, il concessionario dovrà essere espressamente e specificatamente autorizzato per scritto dall'Ente concedente;
- 9) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale;
- 10) a concordare con l'Ente concedente l'eventuale rimessa a coltura di terreni saldi o boscati previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e pareri di legge necessari per poter effettuare l'intervento;
- 11) a non fare depositi di materiali sui terreni concessi e nei fabbricati, salvo specifica autorizzazione scritta da parte dell'Ente concedente,

Art. 6. – Forniture e sorgenti.

L'immobile principale (Collinaccia, categoria catastale A/3) è provvisto di allacciamento alla rete elettrica, è presente impianto di riscaldamento autonomo con allacciamento a bombolone del gas ed è dotato di allacciamento idrico autonomo da sorgente. Il trattamento delle acque reflue avviene tramite fossa biologica con smaltimento a dispersione. È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a proprio nome dei contratti per le forniture. Il concessionario si impegna a rendere potabile l'acqua utilizzata all'interno della struttura per tutta la durata del periodo di concessione provvedendo all'installazione a sua cura e spese di un impianto di potabilizzazione nonché all'esecuzione di tutte le analisi necessarie per il rilascio della relativa certificazione da parte degli organi competenti, esonerando espressamente, ora per allora, l'ente concedente da ogni responsabilità.

inerente la quantità e la qualità dell'acqua e quindi da qualsiasi responsabilità per eventuali danni di qualsiasi genere potessero verificarsi per l'utilizzazione della suddetta acqua rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria.

Tra i beni concessi non è compresa la sorgente ma il concessionario dovrà farsi carico della partecipazione alle spese inerenti la manutenzione della presa qualora si rendessero necessarie, congiuntamente agli altri utilizzatori e all'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Il concessionario non è autorizzato ad effettuare nuove prese per la captazione delle acque sui terreni in concessione senza autorizzazione da parte dell'Ente concedente; in ogni caso si precisa che è a totale carico del concessionario ogni onere derivante da tali captazioni, compresi quelli previsti dalla legge per la derivazione di acque pubbliche.

Art. 7 – Permessi e nullaosta.

Il concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso delle strutture e dei terreni, all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nulla osta e autorizzazioni di legge necessari per l'espletamento dell'attività proposta nel progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta.

Art. 8. Canone di concessione ed oneri tributari.

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in € X.XXX,XX annui (euro xxxxxxxxxxxxxxxx/xx). Il Canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno o, se ritenuto opportuno, in due soluzioni così distinte: il 50% entro il 31 gennaio e il restante 50% entro il 31 luglio. Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario acceso presso Banca Intesa SanPaolo Ag. di Borgo San Lorenzo (FI) - IBAN: **IT 41 F 03069 37751 100000300010** indicando come causale "Concessione terreno Collinaccia-Moscheta anno.....". Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.

Art. 9. Cauzione.

Il concessionario, a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione da parte dello stesso concessionario, dovrà costituire e fornirne apposita copia all'ente concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare di concessione, un deposito cauzionale infruttifero di importo pari a sei mensilità del canone. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati di durata pari alla durata della concessione più sei (6) mesi. La fideiussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno

dall'istituto di credito; qualora l'istituto di credito dovesse non rinnovarla, il concessionario dovrà farsi cura di produrre una nuova fideiussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, pena la revoca della concessione. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.

Art. 10. - Assicurazioni

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operanti le coperture assicurative di seguito specificate, copia della polizza è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei Rischi di Responsabilità Civile derivanti dalla conduzione dei beni oggetto di concessione, per un massimale di € 1.000.000,00. Se la polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della polizza, dovrà essere presentata all'ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il concessionario ha depositato:

- copia della polizza XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e relativa quietanza valida fino al XX/XX/XXXX;

- polizza assicurativa stipulata in nome e per conto dell'Ente gestore con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, a garanzia dei fabbricati, contro i rischi derivanti da: incendio, scoppio e fulmine per un Valore di Ricostruzione a Nuovo dei beni stabilito in € 800.000,00 (ottocentomila/00). Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per l'annualità successiva, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il concessionario ha depositato copia della polizza rilasciata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX n. xxxxxxxxxxxxxxxx e relativa quietanza valida fino al xx/xx/xxxx;

Art. 11. Divieti.

È fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, dei beni concessi in uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005), pena la revoca immediata della concessione. È altresì fatto divieto assoluto al concessionario di costituire o consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione. È fatto assoluto divieto al concessionario di erigere nel terreno concesso qualunque tipo di fabbricato o prefabbricato, tettoie etc.

Art. 12. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando a seguito di verifica:

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale sono stati concessi;

- il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva ai fini dell'aggiudicazione;
- non siano state effettuate le opere e gli interventi previsti nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione presentato dal concessionario in fase di procedura selettiva;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente, a terzi i beni concessi ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005;
- il concessionario abbia costituito e/o consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione;
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione.

La concessione potrà altresì essere revocata quando:

- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposto sollecito;
- il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzione e coperture assicurative;
- il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5 "Obblighi del concessionario" del presente atto;
- il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione alla Unione Montana dei Comuni del Mugello.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato, al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2 del DPGR n. 61/R del 2005). L'Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di mesi sei (6) senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 13. Rinuncia

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta A. R. o PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni fermo restando che il concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa dell'ente concedente sulla cauzione di cui all'articolo 9. Nulla è dovuto per eventuali lavori di natura straordinaria eventualmente realizzati fino a quel momento. Il Concessionario è tenuto a sua cura e spese a restituire i terreni e fabbricati in ordine, per consentire all'Ente concedente di procedere con un'eventuale nuova concessione. A tal fine può essere redatto congiuntamente un verbale di verifica dei luoghi al momento della loro restituzione.

Art. 14. - Domicilio del concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio legale in

Art. 15 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 16 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa I DPR 131/1986). La presente scrittura viene registrata dall'ente concedente a spese del concessionario.

Art. 17 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.

Art. 18 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante del presente atto:

- lo stato di consistenza dei beni sottoscritti dalle parti;
- ALLEGATI N. 1A planimetrie e 1B cartografia terreni,
- ALLEGATO N. 2 progetto di utilizzazione e valorizzazione,
- ALLEGATO N. 3 assicurazione RC ancorché non materialmente allegata,
- ALLEGATO N. 4 polizza assicurativa ancorché non materialmente allegata,
- ALLEGATO N. 5 cauzione ancorché non materialmente allegata,

Art. 19 – Riservatezza

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg.UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente concedente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. È escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Luogo e data

L'Ente Concedente

Il concessionario

Il responsabile del servizio EATF

Ing. Vincenzo Massoro

XXXXXXXXXXXXXXXX